



**REGOLAMENTO DEI CRITERI E DELLE MODALITA'
PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI E
L'ATTRIBUZIONE DI UTILITA' O VANTAGGI
ECONOMICI O ECONOMICAMENTE RILEVANTI**

**(Approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta del 22 Aprile 2010
e come modificato con Deliberazione n. 2 del 23 giugno 2011, con
Deliberazione n. 4 del 8 novembre 2013 e con Deliberazione n. 10 del 6 maggio 2019)**

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E SOGGETTI BENEFICIARI

1. La Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia (di seguito Fondazione) promuove, incoraggia e sostiene anche mediante concessione di sovvenzioni, contributi, benefici, sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di utilità o vantaggi economici le politiche, le iniziative, le manifestazioni e le pratiche finalizzate ad incrementare, diffondere e organizzare lo sviluppo di attività aventi direttamente o indirettamente rilevanza sportiva a carattere dilettantistico.
2. Al fine di poter avere accesso alle utilità di cui al presente Regolamento, detti ambiti di attività, pur se inseriti all'interno di iniziative di rilevanza extracomunale, nazionale o internazionale, dovranno necessariamente essere svolti all'interno del territorio comunale in maniera significativa.
3. In ogni caso le attività svolte dovranno essere prive di finalità lucrative: si intendono tali quelle che non siano rivolte neppure indirettamente a destinare a favore dei soggetti richiedenti, siano essi promotori, organizzatori o gestori, eventuali profitti diretti o indiretti, derivanti dall'attività oggetto di contributo.
4. Il presente Regolamento definisce i criteri e le modalità per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, benefici, sussidi, ausili ed ogni altro provvedimento di concessione di utilità o vantaggi economici o economicamente valutabili in genere, a sostegno di persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private ed enti, anche privi di personalità giuridica, che, condividendo le finalità della Fondazione, svolgano attività di cui ai commi precedenti all'interno del Comune di Reggio Emilia, che ivi abbiano sede legale, sociale od organizzativa e che svolgano la parte prevalente dell'attività nel suo territorio. Per il caso di cui al comma 2 le attività beneficiarie potranno essere svolte anche da soggetti non aventi sede legale, sociale od organizzativa nel Comune di Reggio Emilia.
5. Le erogazioni di cui al presente Regolamento sono quelle accordate a soggetti che non assumono ai fini delle medesime alcun obbligo o prestazione di natura contrattuale, legata alla cessione di beni o servizi verso la Fondazione e sono finalizzate a favorire attività o iniziative per le quali essa si accolla una parte soltanto dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso meritevoli di sostegno.
6. Le limitazioni contenute in questo Regolamento non si applicano alla fase finale dei Giochi sportivi studenteschi del CONI, per i quali i contributi annuali sono erogati annualmente dal Direttore, sulla base di criteri generali individuati dal Consiglio, nei limiti stabiliti dalla corrispondente voce di bilancio.
7. Detto Regolamento non trova applicazione neppure con riguardo alle erogazioni che la Fondazione abbia a fare con riferimento a quelle politiche, iniziative, manifestazioni e pratiche sportive o gestionali, cui eventualmente essa partecipi su delega del Comune di Reggio Emilia, sulla base di somme straordinarie ad essa trasferite in base a provvedimenti formali di quest'ultimo.

ART. 2 - TIPOLOGIE DI INTERVENTO E COMPETENZE ALL'ASSEGNAZIONE

1. La Fondazione, ai sensi del precedente art. 1, sostiene le attività sportive con la concessione di contributi per:
 - a. la conduzione di impianti detenuti a titolo di concessione;
 - b. l'organizzazione di manifestazioni sportive;
 - c. la realizzazione di progetti;
 - d. l'acquisto, il miglioramento ed il completamento di attrezzature sportive fisse e mobili;
 - e. la valorizzazione dell'attività svolta.
2. A partire dall'esercizio 2010 l'ammontare della diversa tipologia di finanziamenti da destinare a sostegno delle attività di cui all'articolo 1 è annualmente determinato dal Consiglio di Gestione in sede di approvazione del Bilancio Annuale.
3. Il Consiglio di Gestione verifica altresì periodicamente i criteri per l'assegnazione dei contributi, mediante l'approvazione dei relativi Avvisi.
4. Tranne che per i contributi di cui al Capo IV, la determinazione dei valori delle relative pesature ed il conseguente ammontare, nonché la loro assegnazione, sono effettuati sulla base delle norme e dei criteri generali contenuti nel presente Regolamento e nel rispetto delle competenze stabilite dalla legge e dalla giurisprudenza in materia.

ART. 3 - INFORMAZIONE

1. La Fondazione è tenuta ad offrire informazione generale circa l'erogazione dei contributi almeno 21 giorni prima della scadenza dei termini di presentazione delle domande, tramite:
 - a. pubblicazione all'Albo dell'Ente.
 - b. comunicato stampa inviato ai quotidiani cittadini ed alle redazioni delle principali testate radiofoniche e televisive, ad eccezione dei contributi di cui all'art. 1, co. 1, lett. a), ove l'informazione va inviata direttamente ai concessionari;
 - c. pubblicazione sul sito dell'Ente.
2. Salve le forme pubblicitarie stabilite dal comma precedente, l'avviso di presentazione delle domande, le cifre disponibili per ciascuna tipologia di intervento e le modalità per accedervi sono comunicate a tutti i gli associati alla Fondazione interessati al contributo anche solo mediante invio di messaggio di posta elettronica, ove da questi sia stato comunicato per iscritto il relativo indirizzo e gli eventuali successivi aggiornamenti.
3. L'ammontare delle utilità erogate sotto qualsiasi forma saranno rese pubbliche mediante pubblicizzazione sul sito della Fondazione in apposita sezione e nel rispetto della normativa dettata in materia.

ART. 4 - CRITERI DI EROGAZIONE

1. Salvo quanto previsto in modo specifico nei Capi che seguono, la Fondazione, tenuto conto della cifra stanziata per le contribuzioni e del numero delle domande pervenute, procede alla ripartizione fra i singoli soggetti, a verifica avvenuta della sussistenza dei requisiti, avuto riguardo alle finalità statutarie e cioè:
 - a. la valorizzazione dello Sport come strumento di educazione e formazione personale e sociale;
 - b. un utilizzo equo e diffuso dell'impiantistica, che ribadisca il diritto di ogni residente all'attività sportiva;
 - c. la diffusione, sviluppo e sostegno dello Sport di base, con particolare riguardo al settore giovanile e dilettantistico o ad altre categorie di praticanti, individuate nell'Avviso;
 - d. la valorizzazione del rapporto tra sport professionistico e sport dilettantistico;
 - e. la promozione e la partecipazione alla realizzazione e gestione di ricerche di mercato, campagne ed interventi di pubblicità e comunicazione in ambito sportivo.

2. Oltre a ciò, ai fini dell'erogazione dei contributi, i singoli Avvisi dovranno a seconda della tipologia di erogazione apparire premiali rispetto ai seguenti criteri generali:
 - a. associazione alla Fondazione;
 - b. utilità, importanza, rilievo educativo, civile, sociale o culturale dell'attività o dell'iniziativa;
 - c. coincidenza con interessi diffusi nella comunità;
 - d. spessore locale, comunale, sovracomunale;
 - e. onerosità della manifestazione o attività, modalità di autofinanziamento, sovvenzioni di altri enti, pregressa o contestuale fruizione dei contributi di cui alla presente disciplina;
 - f. disponibilità ed impegno del richiedente a rispettare le condizioni di erogazione del contributo fissate dalla Fondazione;
 - g. partecipazione attiva alle iniziative ed attività promosse direttamente dalla Fondazione o da questa partecipate o sostenute.

ART. 5 - MODALITÀ DI EROGAZIONE

1. La Fondazione procede mediante Determinazione del Direttore all'attribuzione dei contributi entro mesi 2 (due) dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

2. La successiva concreta erogazione avviene solo a seguito della presentazione della documentazione eventualmente richiesta; è consentita la possibilità di erogare una anticipazione non superiore al 50% del contributo assegnato solo ed esclusivamente se ammesso dall'avviso e specificamente indicato, motivato e documentato nella domanda.

3. L'erogazione delle utilità di cui al presente Regolamento non può mai essere considerata alla stregua di un'obbligazione sorta come controprestazione di beni o servizi forniti alla Fondazione, ma solo come impegno con cui la Fondazione – nei limiti delle proprie disponibilità - si accolla una parte soltanto dell'onere complessivo sostenuto dal richiedente, ritenendolo in ogni caso meritevole di sostegno.

4. Nessuna somma potrà essere erogata in assenza di adeguata documentazione contabile, che sola costituirà la base di calcolo per l'attribuzione di utilità di cui al presente Regolamento. Le somme a tal fine rilevanti, così come quelle contenute nei documenti contabili, depositati al fine della loro concreta liquidazione, saranno senza eccezione alcuna considerati al lordo degli oneri fiscali.

ART. 6 - LIMITI

1. La concessione delle utilità di cui al presente Regolamento non è prevista per iniziative, manifestazioni ed attività con finalità politica, di partito o di movimenti o gruppi politici partecipanti o interessati a consultazioni elettorali, anche se non direttamente organizzate dagli stessi.

ART. 7 - CONTROLLI

1. Il destinatario dei benefici, nel caso di impossibilità di dare avvio all'iniziativa o di rinvio della stessa o del venir meno delle condizioni che ne hanno determinato l'erogazione, deve darne immediata comunicazione alla Fondazione che si riserva di revocare, sospendere o rinviare l'erogazione del contributo.
2. La Fondazione verifica attraverso opportuni controlli lo stato di attuazione delle attività che usufruiscono delle utilità previste dalla presente disciplina ed in particolare la corrispondenza tra bilancio preventivo e consuntivo e la produzione di copia della documentazione contabile a sostegno di quest'ultimo. Salvo quanto specificamente stabilito in ciascun Capo, in caso di accertate gravi inadempienze, ovvero di utilizzazione dei contributi in modo non conforme alle finalità indicate nelle richieste, ovvero in ogni caso di mancata corrispondenza contabile o di altra natura tra ciò che è stato dichiarato ai fini dell'ottenimento del contributo e quanto accertato, le erogazioni di utilità di cui al presente Regolamento sono ridotte, sospese o addirittura revocate, provvedendo la Fondazione altresì al recupero delle somme eventualmente già erogate.
3. La competenza all'esercizio dei controlli ed all'emanazione degli eventuali conseguenti provvedimenti sanzionatori e/o revocatori spetta con propria determinazione motivata al Direttore, dopo che ne ha riferito al Consiglio e che quest'ultimo ha riconosciuto l'esistenza dei presupposti per l'eventuale revoca. Detta norma non ha valore retroattivo.
4. Salva sempre la possibilità di verifica da parte della Fondazione, tutte le dichiarazioni contenute nelle domande per accedere ai contributi sono rese tenuto conto di quanto previsto dalle norme in merito a dichiarazioni mendaci, alla falsità negli atti e all'uso di atti falsi.

CAPO II

CRITERI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA CONDUZIONE DI IMPIANTI DETENUTI A TITOLO DI CONCESSIONE

ART. 8 - FINALITÀ DEI BENEFICI

1. I benefici di cui al presente Capo sono concessi, salve ulteriori specificazioni contenute nell'Avviso, a società sportive od enti concessionari di impianti sportivi di proprietà comunale e/o nella disponibilità anche non esclusiva della Fondazione per effetto di convenzione di concessione o detenuti a titolo di locazione o in base ad altro titolo di possesso e per i quali la Fondazione stessa riscuota un canone d'uso dal Concessionario.

ART. 9 - CRITERI DI ATTRIBUZIONE

1. La Fondazione procede alla erogazione dei contributi in conformità:
 - a. ai criteri generali indicati nell'articolo 4;
 - b. ai parametri specifici di cui al successivo comma 5;
 - c. alle relative pesature determinate dal Direttore e contenute nell'apposito Avviso.
2. L'Avviso verrà pubblicato due volte l'anno: in autunno a consuntivo della stagione sportiva trascorsa e in primavera come rilevatore dell'andamento gestionale. Le domande per l'ottenimento dei predetti benefici sono presentate entro i termini annualmente fissati dalla Fondazione. Alla domanda vanno allegati:
 - a. rendicontazione delle spese e delle entrate relative alla gestione del periodo precedente a quello ammesso a contribuzione;
 - b. eventuali altri documenti indicati nell'Avviso.
3. Costituisce condizione preliminare per l'accesso ai contributi del presente Capo il fatto che la concessione sia stata caratterizzata da una effettuazione del servizio "a regola d'arte", senza che siano state riscontrate gravi irregolarità, né si sia proceduto a diffide ad adempiere.
4. A far tempo dal 1 luglio 2011 saranno escluse dai contributi le società sportive che svolgono attività professionistica, ove queste non abbiano posto in essere attività di valorizzazione del rapporto tra sport professionistico e sport dilettantistico, secondo un progetto presentato ed approvato dal Consiglio di Gestione.
5. Costituiranno criteri premiali per l'attribuzione dei contributi
 - a. Relativamente ad impianti per i quali siano pervenute una pluralità di richieste d'uso la messa a disposizione dell'impianto a favore di altre società sportive, al fine di favorire un utilizzo equo e diffuso dell'impiantistica, che ribadisca il diritto di ogni residente all'attività sportiva. In particolare saranno premiate proporzionalmente le società sportive che in sede di calendarizzazione metteranno spontaneamente a disposizione di terzi o del pubblico l'impianto a partire da una percentuale

- superiore al 20% degli spazi, ove l'impianto non sia dedicato ad una sola disciplina, ovvero nel caso di disputa di partite;
- b. maggiori costi sopportati in conseguenza di ciò, debitamente comprovati rispetto ad impianti analoghi e documentati con adeguate pezze giustificative;
 - c. l'applicazione documentata di tariffe d'uso inferiori a quelle massime esigibili, se riferite alla diffusione, sviluppo e sostegno dello Sport di base, con particolare riguardo al settore giovanile e dilettantistico;
 - d. la concessione gratuita dell'impianto a favore di società indicate dal CIP o di iniziative e manifestazioni da questo promosse;
 - e. la concessione gratuita dell'impianto per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni direttamente organizzate e/o patrocinate dalla Fondazione o da soggetti da questa indicati oltre il limite delle giornate annue minime stabilite dai disciplinari di concessione per i quali è previsto un utilizzo gratuito dell'impianto in oggetto.
 - f. la concessione gratuita dell'impianto a favore di attività, iniziative e manifestazioni promosse da servizi sociali del Comune di Reggio Emilia ovvero da soggetti pubblici o privati, qualora detta richiesta sia previamente validata ed abbia ottenuto il patrocinio della Fondazione;
 - g. la promozione e la partecipazione alla realizzazione e gestione di ricerche di mercato, campagne ed interventi di pubblicità e comunicazione in ambito sportivo promosse dalla Fondazione ed in particolare la partecipazione attiva allo sviluppo dei processi comunicativi promossi attraverso il sito della Fondazione;
 - h. la partecipazione documentata alle attività sociali della Fondazione e al funzionamento dei suoi organi;
 - i. l'utilizzo dell'impianto avuto in concessione per la valorizzazione dello Sport come strumento di educazione e formazione personale e sociale: in particolare ciò si realizza mediante collaborazione con i Servizi Sociali ed Educativi del Comune di Reggio Emilia oltre il numero minimo stabilito di 1 (una) unità ogni cento associati o frazione di associati all'anno per favorire programmi di reinserimento, sostegno, recupero sociale o altre azioni positive in cui la pratica sportiva venga indicata in soggetti con situazioni sociali ed economiche di indigenza (riconosciute tali dalle competenti autorità pubbliche), come possibile strumento di crescita di comportamenti orientati all'integrazione della personalità, allo sviluppo di una corretta socialità, al sostegno di attività fisiche volte al mantenimento di condizioni fisiche atte a contrastare malattie legate all'invecchiamento o patologie degenerative.
 - j. opere di miglioria effettuate e debitamente documentate, che non siano già ammesse a contributi o utilità di altro genere;
 - k. assunzione di personale mediante contratto di lavoro subordinato per lo svolgimento delle attività gestionali;
 - l. promozione di attività o discipline sportive innovative, conformi alle finalità proprie della Fondazione.
6. La pesatura dovrà basarsi su criteri che tengano conto de:
- a. la diversa base sociale della società sportiva, in maniera che le società sportive concessionarie vengano assoggettate ad una valutazione proporzionale alla loro forza numerica, valutando cioè le prestazioni richieste e/o offerte rispetto alle dimensioni della società;
 - b. il numero di impianti di cui si è concessionari, ivi compresi quelli eventualmente fruiti al di fuori degli impianti in concessione della Fondazione;
 - c. la tipologia dell'impianto ottenuto in concessione;
 - d. la tipologia dell'impianto in relazione alla frequenza di richieste da parte di terzi, da verificarsi in base al calendario d'uso;

- e. la tipologia dell'impianto in relazione alla remuneratività delle diverse tariffe applicate;
 - f. la tipologia dell'impianto in relazione alla destinazione ed assegnazione storicamente avute;
 - g. la tipologia della/e discipline sportive praticate;
 - h. il grado di soddisfazione dell'utenza, ove riscontrato o riscontrabile.
7. La pesatura dovrà tenere conto differentemente del fatto che ci si trovi in presenza di impianti maggiori, della loro diversa tipologia (es.: campi/palestre, palestre scolastiche/extrascolastiche, impianti mono/pluridisciplinari), della loro diversa classificazione, della vetustà e di tutti quegli altri criteri che possano evitare valutazioni comparative non equilibrate.
8. Costituiranno per contro criteri sanzionatori per l'attribuzione dei contributi l'effettuazione di attività e pratiche gestionali volte alla trascuratezza dell'impianto, all'acquisizione di una posizione dominante ed escludente in esso, alla realizzazione di modifiche strutturali non autorizzate o abusive, ad inadempimenti o negligenze gestionali minori, che non determinino diffida ad adempiere vera e propria o l'applicazione di penali.
9. Su espressa richiesta del soggetto beneficiario il contributo può essere erogato in più rate annue.

CAPO III

CRITERI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DI BENEFICI O CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE

ART. 10 - FINALITÀ DEI BENEFICI

1. Le utilità di cui al presente Capo sono concesse, nei limiti stabiliti dal relativo annuale stanziamento di bilancio, per l'organizzazione o il sostegno di iniziative o manifestazioni promosse da terzi e rivolte alla promozione di attività sportive con particolare attenzione per le attività promozionali giovanili.
2. Le utilità di cui al presente Capo possono consistere tanto nell'erogazione diretta di contributi in denaro, quanto nell'assunzione diretta da parte della Fondazione di spese per l'acquisto di beni o servizi ovvero nell'elargizione parzialmente o totalmente gratuita di beni e servizi a favore dei promotori e/o organizzatori della manifestazione.
3. La erogazione dei benefici di cui al presente Capo è subordinata alla disponibilità esplicitamente manifestata nella domanda presentata a partecipare gratuitamente ad eventi, manifestazioni, progetti direttamente promossi od organizzati dalla Fondazione per lo Sport.

ART. 11 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Per ciascun anno le richieste di contributo sono presentate a seguito di apposito avviso pubblicato entro il 30 NOVEMBRE dell'anno precedente ed avente validità fino al 31 dicembre dell'anno successivo.
2. Ai fini della possibilità di avvalersi dell'ipotesi di cui al successivo comma 6, le domande andranno presentate a pena di esclusione almeno un mese prima della realizzazione dell'evento e, comunque, non oltre il 31 ottobre di ogni anno, anche per eventi che si dovessero svolgere oltre questa data.
3. Eventuali domande che fossero spontaneamente presentate prima della pubblicazione del bando annuale, verranno automaticamente riallineate all'interno del periodo di riferimento e concorreranno alla distribuzione delle risorse relative ad esso. La data di presentazione preventiva non costituisce criterio di priorità per l'assegnazione.
4. La quota annua è stabilita in sede di approvazione del bilancio, che potrà anche non essere preventivamente indicata nell'Avviso.
5. L'assegnazione dei contributi avverrà tenendo conto di tutte le domande ammesse a fruire di contribuzione e di altri vantaggi eventualmente già ottenuti, quali esemplificativamente quelli sotto forma di partecipazione a spese per l'acquisto di beni e servizi, secondo quanto disposto dall'articolo 5.

6. L'eventuale avanzo della quota stanziata a bilancio a seguito della prima fase dell'assegnazione potrà essere o meno ridistribuita proporzionalmente a favore dei soggetti risultati assegnatari, anche in deroga al limite di cui al successivo art. 14, secondo decisione da assumersi in sede di approvazione del relativo avviso.
7. Alla domanda, redatta secondo apposito modulo, sono allegati:
 - a. dati anagrafici del soggetto richiedente (inteso come organizzazione o singolo);
 - b. relazione illustrativa delle finalità e degli obiettivi dell'attività (periodo, luogo di svolgimento e caratteristiche della manifestazione), dei destinatari o comunque dei fruitori, nonché dell'importanza locale o sovracomunale;
 - c. relazione finanziaria preventiva con indicazione di entrate e spese. Relativamente alle entrate andranno indicati con esattezza le somme ottenute a titolo di sponsorizzazione ed analiticamente quelle ottenute da altri Enti pubblici o soggetti ed enti privati. Eventuali ulteriori sponsorizzazioni ottenute posteriormente alla presentazione della domanda andranno comunicate con integrazione successiva. La relazione dovrà indicare la quota di spesa relativa a prestazioni che il soggetto assume in proprio per l'espletamento della attività o dell'iniziativa;
 - d. soggetti pubblici e privati coinvolti in qualità di patrocinatori;
 - e. strumenti di comunicazione che si intendono utilizzare per promuovere e dare visibilità all'iniziativa;
 - f. copia dello Statuto in caso di enti od associazioni;
 - g. produzione di eventuali documenti a sostegno della domanda;
 - h. dichiarazione relativa al regime fiscale, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 600/73 (da compilare sul modulo allegato)
 - i. ammontare del contributo richiesto;
 - j. ammontare dell' eventuale valore della partecipazione o della tipologia di prestazioni richieste alla Fondazione (in caso di richiesta compartecipazione)
 - k. esplicita dichiarazione di disponibilità a partecipare gratuitamente ad eventi, manifestazioni, progetti o altre iniziative direttamente promossi od organizzati dalla Fondazione per lo Sport.
8. Nel caso in cui la compartecipazione non venga accordata, il richiedente può comunque essere ammesso a partecipare alla ripartizione della somma complessiva destinata a contribuzione.

ART. 12 - LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Le domande accolte sono ammesse alla liquidazione dei contributi assegnati a sostegno di manifestazioni sportive, solo se il richiedente è in grado di produrre:
 - a. Relazione illustrativa dettagliata e bilancio consuntivo dell'attività svolta ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il legale rappresentante del soggetto richiedente dichiara l'ammontare delle spese sostenute e delle entrate accertate. Le stesse potranno essere accertate in ogni momento, mediante richiesta di produzione della corrispondente documentazione, anche a campione.
 - b. Fotocopia di fatture o altra equivalente regolare documentazione contabile per un importo pari almeno al doppio dell'ammontare del contributo assegnato, che verrà proporzionalmente ridotto nel caso di fatturazione inferiore.

2. Nel caso di compartecipazione il richiedente dovrà esibire l'intera documentazione contabile, attestante le entrate e i costi sostenuti per la manifestazione.

ART. 13 - MANIFESTAZIONI SPORTIVE. REVOCA E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo è revocato:
 - a. nel caso il contenuto della manifestazione si discosti in maniera sostanziale da quella preventivata e ammessa a contributo;
 - b. nel caso di cospicue difformità tra il bilancio preventivamente dichiarato ed il bilancio consuntivo prodotto o in ogni modo accertato;
 - c. ove si riscontrino manchevolezze, irregolarità o ritardi gravemente pregiudizievoli del buon esito dell'iniziativa;
 - d. non siano indicati i contributi percepiti da soggetti diversi dalla Fondazione e ciò sia emerso in sede di accertamento d'ufficio.

In tutti i casi la Fondazione recupera le somme eventualmente già liquidate.

2. Il contributo è rideterminato in difetto in proporzione alla variazione del rapporto tra le spese dichiarate in preventivo e quelle effettivamente sostenute e documentate, nonché in proporzione all'eventuale riduzione del disavanzo ovvero nel caso il contenuto della manifestazione si discosti in maniera non sostanziale da quello preventivato.
3. Il contributo sotto qualsiasi forma assegnato non sarà erogato nel caso l'organizzatore ometta di menzionare nei mezzi di divulgazione dell'iniziativa l'utilità ricevuta dalla Fondazione ovvero non riporti in maniera ben visibile nelle pubblicazioni a stampa, nel materiale pubblicitario di ogni tipo, nelle pubblicità radiofoniche, televisive ovvero nella pagina iniziale dell'eventuale sito Web il logo della Fondazione.

ART. 14 – LIMITI

1. Le manifestazioni ammesse a contribuzione sono le seguenti:
 - a) manifestazioni di carattere non superiore all'ambito della provincia di Reggio Emilia e territori limitrofi, aventi natura agonistica o promozionale: alle stesse verrà assegnata una coppa e/o un premio di rappresentanza ed un contributo o altre forme di utilità in misura complessivamente non superiore ad Euro 500,00;
 - b) manifestazioni di forte interesse, di carattere cioè almeno sovraprovinciale, o innovativo, o di valore numerico superiore a 100 partecipanti o di notevole interesse culturale, storico, aggregativo, identitario, alle quali verrà assegnato un contributo di sostegno e non potrà superare per ciascuna manifestazione il 25% della somma annuale complessivamente stanziata in bilancio.
2. Fanno eccezione ai limiti previsti ai punti a) e b):
 - a. le manifestazioni per le quali, in ragione della straordinarietà dell'evento, il

- Presidente, in base alle procedure contenute nell'apposito Regolamento, decida la compartecipazione all'iniziativa;
- b. la manifestazioni organizzate da terzi ed aventi almeno carattere sovraregionale.
3. Per ciascun beneficiario, dall'ammontare del contributo assegnato sulla base della pesatura approvata, verranno portate in detrazione le somme ottenute a titolo di contributo da Pubbliche Amministrazioni per la medesima manifestazione.
 4. L'avviso potrà contenere ulteriori limitazioni rispetto a quelle già indicate nel presente Regolamento.
 5. Fermo quanto stabilito dal precedente art. 2, co. 4, la ripartizione delle diverse manifestazioni all'interno dei tre gruppi di cui ai precedenti commi 1 e 2 è effettuata dal Consiglio, su proposta del Presidente. Parimenti al Consiglio, ove non sia predefinito nell'Avviso, spetta la determinazione dell'ammontare complessivo dei contributi e delle utilità da allocare a favore di ciascuno dei tre gruppi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sulla base delle risorse di bilancio.
 6. Ai fini del calcolo delle percentuali di cui ai commi precedenti, sono ritenute spese non ammissibili a contribuzione quelle non strettamente correlate all'allestimento della manifestazione sportiva, quali spese di rappresentanza, compensi o rimborsi spese ad organizzatori, consulenze, incarichi, rinfreschi, banchetti etc.
 7. Le eventuali compartecipazioni disciplinate dall'apposito Regolamento e calcolate tanto nella messa a disposizione gratuita di strutture, servizi, mezzi di pertinenza della Fondazione ovvero nella partecipazione a spese organizzative, mediante assunzione in carico del pagamento delle relative fatture, contribuiscono a formare il tetto massimo in tal modo stabilito. Non rientra per contro all'interno del predetto limite massimo la concessione di premi ed omaggi, quali trofei, coppe, medaglie, distintivi, guidoni, libri ed altri oggetti di limitato valore, quando la richiesta sia contenuta nei limiti di Euro 250,00.

ART. 15 - MANIFESTAZIONI SPORTIVE

1. Per la determinazione dei criteri di pesatura del contributo finanziario a sostegno di manifestazioni sportive sono rilevanti:
 - a. la promozione da parte di associazioni sportive associate alla Fondazione;
 - b. la partecipazione maggioritaria di atleti o di almeno il 5% di atleti collocati nelle fasce di atleti disabili;
 - c. la partecipazione di atleti collocati nelle fasce giovanili fino ai 18 anni di età, con particolare riguardo a quelle che coinvolgono ragazzi di età non superiore a 14 anni;
 - d. il coinvolgimento diretto e documentato delle istituzioni scolastiche;
 - e. la promozione dello sport come strumento di educazione civile e sociale, di integrazione etnica e culturale, di realizzazione dei principi di pari opportunità, nonché come espressione in genere del diritto di cittadinanza;
 - f. la prevalente rilevanza territoriale comunale, anche in relazione ad eventi di carattere provinciale, regionale, interregionale, nazionale, internazionale;
 - g. la promozione di discipline emergenti, innovative o di particolare interesse;
 - h. la promozione dello sport non agonistico rivolto alla comunità locale;

- i. la longevità organizzativa, intesa come continuità nel tempo, tenendo conto del numero di edizioni già svolte;
- j. la ricaduta promozionale, sportiva, nonché turistica a favore dell'immagine della città di Reggio Emilia, della sua storia e delle sue località;
- k. il numero di partecipanti;
- l. la capacità di autofinanziamento.

ART. 16 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE

1. Hanno titolo per richiedere il contributo i soggetti che abbiano sede o realizzino la manifestazione all'interno del Comune di Reggio Emilia, con priorità per i soggetti associati alla Fondazione.
2. Relativamente a manifestazioni che interessino più Comuni, il criterio di ammissibilità ed il grado di priorità è conseguente alla localizzazione delle fasi più importanti della manifestazione. Nel caso di semplice interessamento del territorio comunale, l'entità dell'eventuale contributo è ridotto in maniera proporzionale.

CAPO IV

CRITERI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE POLITICHE DELLA FONDAZIONE

ART. 17 - FINALITÀ DEI BENEFICI

1. I benefici di cui al presente Capo sono concessi, nei limiti stabiliti dal relativo annuale stanziamento di bilancio, per sostegno a progetti anche di carattere pluriennale che siano riconosciuti dalla Fondazione coerenti con le proprie finalità.
2. Nel caso di adesione a progetti promossi direttamente dalla Fondazione, gli eventuali contributi saranno erogati sulla base dell'Apposito Avviso.

ART. 18 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le richieste di contributo di cui al presente Capo sono inoltrate a seguito di apposito Avviso entro il 30 APRILE di ogni anno. L'Avviso potrà o meno indicare l'ambito entro il quale il progetto deve svilupparsi, secondo parametri deliberati dal Consiglio di Gestione.
2. I progetti presentati, per essere ammessi, dovranno obbligatoriamente indicare con chiarezza:
 - a. il soggetto promotore responsabile della elaborazione del progetto e quelli coinvolti nella realizzazione;
 - b. le premesse teoriche da cui il progetto muove e le problematiche che intende affrontare;
 - c. le finalità e gli obiettivi che si intendono realizzare;
 - d. la metodologia applicata;
 - e. le azioni proposte;
 - f. il cronoprogramma di realizzazione;
 - g. i costi previsti e la loro articolazione analitica e temporale;
 - h. le modalità di finanziamento per la parte non coperta dal contributo di cui al presente Capo.
3. Il Consiglio di Gestione analizza i progetti e – ove ne riconosca di meritevoli – li ammette con deliberazione motivata a finanziamento totale o parziale, annuale o pluriennale rispetto a quanto richiesto, nei limiti massimi dello stanziamento indicato nell'Avviso e previsto in bilancio. Costituirà criterio di priorità il fatto di essere presentato da un soggetto associato alla Fondazione.
4. Il beneficio non può mai essere superiore al 50% delle spese previste per il costo complessivo del progetto da ammettere a contribuzione.
5. I progetti andranno sviluppati con congruità temporale rispetto alla fattibilità del loro contenuto, secondo una tempistica approvata dal Consiglio di Gestione.

ART. 19 - LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Le domande accolte sono ammesse alla liquidazione dei contributi assegnati se il richiedente è in grado di produrre:
 - a. relazione illustrativa dettagliata e bilancio consuntivo dell'attività svolta, accompagnata da copia della documentazione contabile e delle pezze giustificative relative all'attività svolta, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il legale rappresentante del soggetto richiedente dichiara con nota analitica l'ammontare delle spese sostenute e delle entrate accertate. Le stesse potranno essere accertate in ogni momento, mediante richiesta di produzione della corrispondente documentazione, anche a campione;
 - b. fotocopia di fatture o altra equivalente regolare documentazione contabile per un importo pari almeno al doppio dell'ammontare del contributo assegnato, che verrà proporzionalmente ridotto nel caso di fatturazione inferiore.

ART. 20 - REVOCA E RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO

1. Il contributo è revocato:
 - a. nel caso la realizzazione del progetto si discosti quantitativamente e/o qualitativamente in maniera sostanziale da quella preventivata e ammessa a contributo;
 - b. nel caso di cospicue difformità tra il bilancio preventivamente dichiarato ed il bilancio consuntivo prodotto o in ogni modo accertato;
 - c. ove si riscontrino manchevolezze, irregolarità o ritardi nella realizzazione delle iniziative che integrano il progetto in relazione al cronoprogramma annunciato;
 - d. nell'ipotesi in cui non siano indicati i contributi percepiti da soggetti diversi dalla Fondazione e ciò sia emerso in sede di accertamento d'ufficio.
2. In tutti i casi la Fondazione recupera le somme eventualmente già liquidate.
3. Il contributo è rideterminato in difetto in proporzione alla variazione del rapporto tra le spese dichiarate in preventivo e quelle effettivamente sostenute e documentate, nonché in proporzione all'eventuale riduzione del disavanzo ovvero nel caso il progetto realizzato si discosti in maniera non sostanziale da quello preventivato.
4. Il contributo sotto qualsiasi forma assegnato non sarà erogato nel caso il beneficiario ometta di menzionare nei mezzi di divulgazione del progetto il contributo ricevuto dalla Fondazione, ovvero non riporti in maniera ben visibile nelle pubblicazioni a stampa, nel materiale pubblicitario di ogni tipo, nelle pubblicità radiofoniche, televisive ovvero nella pagina iniziale dell'eventuale sito Web il logo della Fondazione.
5. La competenza all'esercizio dei controlli ed all'emanazione degli eventuali conseguenti provvedimenti sanzionatori e/o revocatori spetta con propria determinazione motivata al Direttore, dopo che ne ha riferito al Consiglio e che quest'ultimo ha riconosciuto l'esistenza dei presupposti per l'eventuale revoca. Detta norma non ha valore retroattivo.

CAPO V
CRITERI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER
L'ACQUISTO, IL MIGLIORAMENTO ED IL COMPLETAMENTO DI BENI
E ATTREZZATURE SPORTIVE FISSE E MOBILI

ART. 21 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le società sportive, che intendano procedere all'acquisto, miglioramento e completamento di beni e attrezzature sportive fisse e mobili presenti negli impianti sportivi, sono annualmente ammesse a presentare richiesta di contributo, che non potrà comunque superare il 50% del costo dei beni acquistati.
2. Permane alla Fondazione un diritto di prelazione sull'acquisto futuro dei beni o delle attrezzature di cui sopra, tenuto conto in sede di fissazione del prezzo dell'uso e del contributo già erogato.
3. I beni sopraindicati dovranno essere a disposizione presso gli impianti a favore dei quali vengono acquistati e la Fondazione potrà ammetterne all'uso anche altri soggetti oltre l'acquirente, salvo obbligo di reintegro o riparazione per il caso di sottrazione o nel caso di distruzione o di danni apportati.
4. Le società sportive presentano istanza scritta di contributo, impegnandosi in via preventiva all'acquisto del bene, alla sua manutenzione. La domanda per l'assegnazione di contributi ai fini dell'acquisto di beni e attrezzature di cui al presente capo è corredata da almeno tre preventivi di spesa, con l'indicazione delle specifiche tecniche di ciascun bene o attrezzatura, nel caso di prodotti corrispondenti, ma non identici. La domanda dovrà altresì contenere l'indicazione dei tempi e modi dell'acquisto, l'ammontare del contributo richiesto ed in genere ogni altro elemento utile all'assunzione di un provvedimento motivato.
5. Il Direttore, in base a valutazioni di equità e congruità, autorizza per iscritto l'acquisto del bene, assegnando alla società sportiva il relativo contributo, nel rispetto delle modalità di cui al successivo articolo.
6. Dei contributi in tal modo assegnati il Direttore presenta annualmente rendiconto al Consiglio di Gestione.
7. I contributi sono assegnati nei limiti massimi della spesa per acquisto di beni, con priorità per l'acquisto, il miglioramento ed il completamento di attrezzature sportive fisse e mobili proposti da:
 - a) associazioni sportive associate alla Fondazione;
 - b) associazioni sportive concessionarie di impianti in cui la Fondazione ha il ruolo di concedente;
 - c) associazioni sportive con associati aventi percentuale maggioritaria di atleti collocata nelle fasce di atleti disabili;
 - d) associazioni sportive con associati aventi percentuale maggioritaria di atleti collocata nelle fasce giovanili fino ai 18 anni di età, con particolare riguardo a quelle che coinvolgono ragazzi di età non superiore a 14 anni;

- e) associazioni sportive che propongano acquisti che si riferiscono ad impianti carenti di attrezzature, in base a principi di una adeguata rotazione, in modo da non privilegiare impianti o specifiche società;
 - f) altri Enti aventi natura associativa o solidaristica, privi di scopo di lucro (quali O.N.L.U.S., Associazioni di Promozione Sociale, Cooperative sociali etc.) che abbiano all'interno del proprio Statuto il riferimento allo svolgimento di attività sportive o che svolgano tra le proprie attività anche quelle di natura sportivo-motoria.
8. Sono esclusi dalla possibilità di contribuzione gli acquisti di beni strumentali all'attività di gestione, quali trattorini, rasaerba, macchinari ed attrezzatura di pulizia etc.

ART. 22 - EROGAZIONE CONTRIBUTO

1. Una volta assegnato il contributo, la sua concreta erogazione avverrà solo a seguito dell'acquisto del bene, documentato dalla corrispondente documentazione contabile giustificativa dell'avvenuto acquisto.
2. Le attrezzature debbono essere acquistate entro l'anno di assegnazione del contributo, pena la decadenza dello stesso.
3. La Fondazione, prima di erogare il contributo, accerta mediante sopralluogo e documenta che l'attrezzatura sia stata effettivamente acquistata ed è disponibile presso l'impianto al quale è destinata.

ART. 23 - REVOCA E RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO

1. Il contributo è revocato nel caso il richiedente
 - a) non proceda all'acquisto del bene
 - b) proceda all'acquisto di un bene che si discosti qualitativamente in maniera sostanziale da quello preventivato e ammesso a contributo
 - c) non siano indicati i contributi percepiti da soggetti diversi dalla Fondazione e ciò sia emerso in sede di accertamento d'ufficio.
2. In tutti i casi la Fondazione recupera le somme eventualmente già liquidate.
3. Il contributo è rideterminato in difetto in proporzione alla variazione numerica dei beni acquistati, alla variazione del rapporto tra le spese dichiarate in preventivo e quelle effettivamente sostenute e documentate, nonché nel caso in cui il bene si discosti in maniera non sostanziale da quello ammesso a contributo, oltrechè all'ottenimento di ulteriori finanziamenti da parte di soggetti diversi dalla Fondazione.

CAPO VI

CRITERI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI CONCESSI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ SVOLTA

ART. 24 - FINALITÀ DEI CONTRIBUTI E SOGGETTI BENEFICIARI

1. I benefici di cui al presente Capo sono finalizzati alla incentivazione della pratica motoria conservativa e dello Sport esclusivamente dilettantistico, inteso come strumento di educazione e formazione personale e sociale con riferimento alle seguenti tipologie:
 - a. attività giovanile, con ciò intendendosi l'attività svolta a favore di ragazzi e ragazze che non abbiano superato i 18 anni di età;
 - b. attività organizzata a favore della terza età, con ciò intendendosi le persone che abbiano compiuto i 65 anni di età, finalizzata a favorire le condizioni per un buon invecchiamento sia con una attività fisica non agonistica allo scopo di prevenire patologie fisiche e psicologiche e mantenere un buono stato di salute, sia arricchendo le occasioni e le opportunità di incontro e socializzazione, in grado di contribuire ad una buona qualità della vita e per prevenire le condizioni di solitudine/isolamento che possono accelerare o aggravare il deterioramento psico-fisico legato all'invecchiamento;
 - c. attività svolta a favore di persone disabili, intendendosi con tale termine le persone portatrici di disabilità psichica o fisica (riconosciuta dall'apposita Commissione Medica dell'AUSL di riferimento ed attestata dalle competenti istituzioni socio-sanitarie) nella misura superiore all'89%, con preferenza tra questi dei titolari di diritto di accompagnamento. Detti contributi potranno essere erogati a sostegno di spese individuate volta per volta nell'apposito avviso dal Consiglio di Gestione (quali quelle per l'utilizzo di impianti della Fondazione, di trasporto degli atleti disabili per la partecipazione alle attività sportive, per istruttori, tecnici e medici specifici agli atleti disabili, corsi specifici a favore di istruttori di atleti disabili etc.). Sono ammessi ai contributi i soggetti di cui al comma 1, lett. a) e b), i cui associati siano prevalentemente persone disabili. Sono invece esclusi dai contributi interventi realizzati nell'ambito di programmi di attività di medicina riabilitativa
 - d. attività a favore delle scuole, con esclusione di adempimenti gestionali spettanti a queste ultime, che potranno essere riconosciuti in sede di contributi di cui al Capo II e con riguardo, invece, ad attività di promozione dello sport in orario scolastico;
 - e. altre linee di attività sportiva e motoria che vengano riconosciute come meritevoli di sostegno, a seguito della pubblicazione di apposito Avviso preventivamente approvato dal Consiglio di Gestione e reso pubblico nei modi previsti dall'art. 3.

2. I benefici di cui al presente Capo sono concessi a sostegno dell'attività sportiva e motoria svolta da:
 - a. Associazioni sportive prive di personalità giuridica disciplinate dagli artt. 36 e seguenti del codice civile;
 - b. Associazioni sportive con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
 - c. Società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, costituite nella forma di società di capitale o di società cooperativa;
 - d. Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
 - e. altri Enti aventi natura associativa o solidaristica, privi di scopo di lucro (quali O.N.L.U.S., Associazioni di Promozione Sociale, Cooperative sociali etc.) che abbiano

all'interno del proprio Statuto il riferimento allo svolgimento di attività sportive o che svolgano tra le proprie attività anche quelle di natura sportivo-motoria.

3. I soggetti beneficiari di cui al comma precedente debbono caratterizzarsi per
 - ✓ assenza di scopo di lucro;
 - ✓ esistenza ed operatività da almeno due anni nel Comune di Reggio Emilia;
 - ✓ assenza di finalità di propaganda politico-partitica
 - ✓ avere sede o svolgere l'attività oggetto di richiesta di contribuzione nel Comune di Reggio Emilia.
 - ✓ avere nel Comune di Reggio Emilia la propria sede principale o sede di articolazione strutturale locale.

4. I benefici saranno assegnati a favore dei soggetti sportivi sopraindicati, purchè regolarmente costituiti nei modi stabiliti dalla legge, che saranno tenuti a produrre o a chiedere l'acquisizione agli atti dell'Atto costitutivo (con indicazione della denominazione sociale, della sede legale, dei dati dei soci fondatori) e dello Statuto, in cui devono essere indicati:
 - ✓ la denominazione;
 - ✓ l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
 - ✓ l'attribuzione della rappresentanza legale;
 - ✓ l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
 - ✓ le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
 - ✓ l'obbligo di redazione dei rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
 - ✓ modalità di scioglimento dell'associazione o della società;
 - ✓ l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

Per le società sportive di capitali, è previsto altresì:

- ✓ il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche che operino nell'ambito della medesima Federazione sportiva o Disciplina associata se riconosciuta dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva;
- ✓ l'obbligo di osservare le disposizioni del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e i regolamenti emanati dalle Federazioni Nazionali o dagli Enti di Promozione Sportiva cui la società intende affiliarsi.

ART. 25 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. L'ammontare dei contributi è deliberato dal Consiglio di Gestione in base alle disponibilità di Bilancio ed inserito nell'apposito Avviso. L'Avviso potrà anche ripartire l'intera somma a disposizione per disciplina sportiva, fascia di età, categoria di praticanti, finalità, o altro parametro individuato dal Consiglio di Gestione. In tal caso saranno redatte separate graduatorie, ottenute dividendo l'ammontare complessivo dei contributi a disposizione per ciascuna delle graduatorie individuate e assegnando poi i contributi in ragione

dell'ammontare di ciascuna graduatoria.

2. Ove l'ammontare delle singole graduatorie non venga esaurito per esiguità delle assegnazioni, la somma residua verrà portata ad incremento delle altre graduatorie dell'Avviso, a partire da quelle che abbiano una dotazione più esigua.
3. I criteri di assegnazione sono quelli contenuti nell'apposito Avviso.
4. Le richieste di contributo di cui al presente Capo sono inoltrate a seguito della pubblicazione dell'Avviso di cui al comma precedente e, con riferimento a ciascuna attività ammessa a contribuzione, per il lasso di tempo preso in considerazione, che può anche essere differente in ragione di eventuali diverse graduatorie.
5. In via transitoria, relativamente al primo anno di erogazione dei contributi di cui al presente Capo, l'Avviso è approvato anche con effetto retroattivo, avendo cioè riguardo anche all'attività svolta nel corso dei mesi precedenti dell'esercizio in esame e fino al termine dell'anno solare, secondo il lasso temporale individuato dall'Avviso medesimo, che potrà anche essere differente per ciascuna della eventuali graduatorie individuate.
6. Tranne che non sia diversamente stabilito nell'Avviso, la presentazione di una domanda per essere ammessi ad una graduatoria non preclude la possibilità di presentarne più d'una per l'accesso alle altre graduatorie.
7. L'eventuale somma o percentuale massima di contribuzione è parimente stabilita nel relativo Avviso.
8. La domanda di concessione del contributo deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente.
9. Con la sottoscrizione della domanda il legale rappresentante assume la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie nella stessa contenute.
10. Alle domande di contributo deve essere sempre allegata apposita autocertificazione del legale rappresentante del soggetto richiedente ai sensi dell'articolo 46 del d.p.r. 445/ 2000 *"di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali di non aver riportato condanne penali, di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione di diritti civili di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale"*. Alla domanda di contributo possono essere altresì allegati, oltre ai documenti richiesti, tutti i documenti del soggetto richiedente ritenga di dover esibire nel suo interesse al fine della concessione del contributo.
11. Al di fuori delle modalità previste dal presente Regolamento, non può essere concesso alcun contributo straordinario sull'attività, a qualsiasi titolo richiesto.

ART. 26 - EROGAZIONE CONTRIBUTO

1. Ai fini dell'erogazione dei relativi contributi, le domande dovranno essere accompagnate da tutta la documentazione necessaria alla verifica del possesso dei requisiti richiesti, in

relazione alla tipologia di attività per la quale si richiede il contributo e secondo le indicazioni contenute nell'apposito Avviso.

2. La mancata produzione delle domande nei modi previsti dall'apposito Avviso ovvero in assenza della documentazione richiesta, comporterà l'esclusione della medesima o la non ammissione alla contribuzione.
3. La Fondazione si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento a verifiche tramite i propri funzionari relativamente alla tipologia di attività ammessa a contributo, che sarà revocata o ridotta, a seconda che sia riscontrata una totale o parziale difformità da quanto dichiarato.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 27- CONTRIBUTI PUBBLICI DIVERSI

1. I contributi sono determinati anche in relazione ad interventi contributivi da parte di Enti pubblici diversi dalla Fondazione e non sono cumulabili con altri contributi finanziari, erogati dal Comune di Reggio Emilia o sue Circoscrizioni, a favore della stessa iniziativa o dello stesso intervento.

ART. 28 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 15 (quindicesimo) giorno a quello successivo alla sua approvazione, mentre le relative modifiche immediatamente dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Gestione.